

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

823^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2012

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del vice presidente CHITI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,04).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. - Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) (ore 17,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 25 ottobre ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, mentre sono stati accantonati l'emendamento 1.507, che è stato riformulato in un nuovo testo, nonché l'emendamento 1.223, identico agli emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, colleghi, nessuno in quest'Aula ha ignorato durante questi giorni la delicatezza di un intervento su un tema (quello della diffamazione) che, ovviamente, reca con sé la necessità di un delicato equilibrio tra due beni, entrambi costituzionalmente tutelati: la libertà di informazione, da una parte, e, dall'altra, il diritto all'onore e alla dignità delle persone.

Certo, né il clima in quest'Aula, né quello fuori da quest'Aula sono stati tali da consentire che la ricerca di un equilibrio delicatissimo potesse essere condotta senza incertezze e senza errori. Tutti i colleghi sanno come qualche giorno fa, in occasione della nostra ultima seduta, il commento che se ne è avuto il giorno dopo su un quotidiano - uno dei più grandi ed autorevoli quotidiani italiani - era tale da tradire non soltanto lo spirito della seduta, ma addirittura la stessa realtà dei fatti: il Senato reintroduce la pena del carcere. Bizzarra osservazione, visto che noi stiamo lavorando a un disegno di legge che non è ancora legge e, caso mai, è l'ordinamento vigente che lo prevede.

Anche i commenti successivi che si sono susseguiti in questi giorni, per esempio sulla rettifica, non fanno giustizia della verità, cioè del fatto che nel nostro ordinamento la rettifica esiste ed è disciplinata all'articolo 15 della legge sulla stampa. Esiste da molti anni e, caso mai, la novità che sarebbe stata introdotta, qualora il testo fosse stato votato sulla base dell'accordo stipulato tra i diversi Gruppi politici, stavolta avrebbe avuto come innovazione quella di avere un forte carattere deflattivo sulla pena, pecuniaria ovviamente (perché questo era uno degli oggetti essenziali della legge: abolire il carcere, la responsabilità oggettiva) e anche sull'entità del risarcimento del danno, naturalmente, qualora il soggetto diffamato avesse ritenuto di praticare anche la via civilistica del risarcimento stesso.

Ma in quest'Aula, signora Presidente - e ovviamente nessuno ne fa rimprovero ad alcuno, però è una constatazione che dobbiamo tener presente e di cui dobbiamo aver cura - abbiamo visto due voti per noi, per il mio Gruppo, particolarmente significativi, che si discostavano dal testo che si stava preparando in quest'Aula da quell'accordo così faticosamente raggiunto, non in quanto accordo tra forze politiche ciascuna delle quali tentava di ricavare un pezzo per sé, ma come accordo che tentava di raggiungere un punto di equilibrio delicatissimo - come dicevo prima - tra due beni entrambi costituzionalmente tutelati. Mi riferisco al voto che prevede la responsabilità diciamo così del fondo dell'editoria, nel senso che esso dovrebbe vedere decurtati i trasferimenti a quelle testate che fossero incorse in un fatto di diffamazione e all'altro - molto, molto grave, secondo me - che riguarda l'obbligo di rettifica anche nei libri: due punti che snaturano assolutamente quell'accordo e che hanno già pregiudicato in maniera significativa quel punto di equilibrio.

Come dicevo prima, ovviamente nessuno ne fa torto o rimprovero ad alcuno però mi pare chiaro - andando al clima della seduta dell'altro giorno - che non ci sono le condizioni politiche perché questo testo possa venire fuori come ciascuno di noi da tutte le parti auspicava, e cioè come punto equilibrato di mediazione fra diritti che sono entrambi preziosi per il nostro sistema democratico.

È per questo che, certamente anche con un senso di sconfitta (perché questo è il sentimento che pervade quando non si riesce a tenere fede ad un equilibrio raggiunto ed a responsabilità che ciascuno di noi si è assunto), chiedo ai colleghi e a lei, signora Presidente, di porre in votazione il ritorno in Commissione di questo testo. Quello sarà il luogo nel quale, recuperata la freddezza e la serenità di giudizio, probabilmente saremo in grado di confezionare un testo che poi l'Aula non avverta come una violenza, per così dire. I risultati del voto della seduta scorsa sono tali per cui nei diversi Gruppi (quindi non soltanto in un Gruppo) si è manifestata una sorta di rivolta contro l'accordo che si era composto intorno ad alcuni emendamenti che i relatori avevano segnalato come emendamenti sui quali esprimere parere positivo.

Quindi, insisto nella mia richiesta di rinvio del testo in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Vizzini).*

PRESIDENTE. Il rinvio in Commissione si configura quale forma particolare di questione sospensiva. Quindi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, la relativa richiesta deve essere votata per alzata di mano. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ciascun Gruppo.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, che la materia sia complessa e delicata lo sappiamo benissimo, tant'è che da decenni la vicenda non ha trovato una sua rinnovata regolamentazione e definizione. Che l'eccezionalità del ricorso alla sanzione carceraria abbia contribuito a rinviare la

soluzione di questa problematica è un altro fatto. Ma oggi ci troviamo - non l'abbiamo mai nascosto - di fronte a una vicenda che ha sicuramente ravvivato e motivato il dibattito in corso, che riguarda norme e principi di carattere generale e non situazioni di natura personale, anche se l'attualità ha spinto tutti a una maggiore consapevolezza dei rischi esistenti in una normativa che deve essere aggiornata.

Abbiamo lavorato. In Commissione si era ipotizzata la sede deliberante; poi, per valutazioni diverse di alcuni colleghi, firme e discussioni che ne sono scaturite, la tematica è stata riportata in Aula. Abbiamo affrontato il tema in questa sede; abbiamo sospeso i lavori; abbiamo cercato un accordo, al quale io mi richiamo, perché certamente, anche nel nostro Gruppo, taluni vorrebbero misure, per quanto riguarda la parte economica e altri aspetti, più incisive. Ma noi riteniamo che un punto di equilibrio quale quello che alcuni membri della Commissione, e anche i responsabili dei Gruppi hanno raggiunto sia apprezzabile, perché, rispetto a chi vuole perseguire obiettivi ulteriori - abbiamo assistito nell'ultima seduta da parte di tutti i Gruppi a valutazioni talvolta accalorate e appassionate che incitavano a traguardi ulteriori - io ritengo che una legge come quella che si sta facendo sia meglio che lasciare la regolamentazione attuale, non solo per le vicende e le prospettive dell'applicazione di detenzioni carcerarie, ma anche per altre norme che l'intesa - che non ho esitazione a definire tale - che era stata raggiunta può consentire di definire e trattare diversamente.

Per queste ragioni riteniamo opportuno proseguire l'esame in Aula. Comprendo le motivazioni di chi è dell'opposto avviso. Le ho ascoltate con attenzione e rispetto, ma credo che anche nel mio dire vi sia consapevolezza che il tema è assolutamente impegnativo ed ostico e, nell'ambito delle legislature, è stato sempre rinviato. Mi è capitato, sia da parlamentare che da membro di Governo, di affrontare la questione e di convenire sempre che poi era meglio affrontarla un'altra volta. Ritengo che questa volta anche l'attualità ci spinga ad assumere delle decisioni, invitando tutti a ritenere quei punti di caduta anche sulle sanzioni economiche accettabili. Perseguire obiettivi ulteriori può portare a non avere nessuna legge. E i meccanismi della rettifica e le altre ipotesi che sono state convenute credo possano rappresentare un punto di equilibrio accettabile a tutela del diffamato, non irrogando sanzioni come il carcere a chi deve dare notizie e a chi deve informare.

Per questi motivi, riteniamo sia opportuno procedere, pur sapendo che si tratta di una discussione complessa e difficile. Siamo pur sempre il Parlamento e siamo chiamati a tentare di sciogliere questo nodo, secondo le ipotesi che dalla Commissione e dagli ulteriori approfondimenti sono pervenute all'Aula. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quanto ricordato dalla presidente Finocchiaro sul clima di grande disinformazione che sta accompagnando questo provvedimento è un fatto oggettivo. In ordine a questo disegno di legge ci si è sforzati di lavorare per raggiungere un migliore equilibrio, tenendo fermi alcuni obiettivi fondamentali, quale quello dell'eliminazione della sanzione detentiva per questo tipo di reati, compresa l'ingiuria. Avevamo considerato l'ingiuria, la diffamazione semplice e poi la diffamazione a mezzo stampa. Si è intervenuti sulla scelta di fondo contraria alla sanzione detentiva e, nonostante questo, l'informazione ci attribuisce esattamente un'intenzione contraria, quasi che volessimo introdurre la detenzione, laddove essa è attualmente prevista da uno a sei anni, mentre noi la vogliamo eliminare.

Viviamo però in questa situazione. Tutti quanti avrete letto l'incomprensione in materia di rettifiche. Ora, le rettifiche esistono, e sono disciplinate sin dal 1948. È già prevista la sanzione per la mancata rettifica, la sanzione amministrativa, che abbiamo ricalcato in questa proposta in Commissione nella stessa misura, ossia da 15.000 a 25.000 euro, così come previsto dalla legge del 1948. L'unico elemento in materia di rettifiche che abbiamo inserito è l'eliminazione dei commenti alle rettifiche stesse, ossia il commento in calce alle rettifiche. Spesso il commento serve per vanificare il valore stesso della rettifica. Il giornale è poi libero di scrivere un articolo a fianco in cui si sostiene la medesima tesi, però noi siamo intervenuti per non prevedere i commenti. Per il resto, la struttura della rettifica è rimasta esattamente quella introdotta dal nostro legislatore con la legge n. 47 del 1948. Eppure, sembra che si stia facendo un qualcosa di nuovo. Improvvisamente si scopre un qualcosa, come se non esistesse da prima.

Questo fatto ci deve far anche riflettere. Indubbiamente vuol dire che in qualcosa anche noi abbiamo sbagliato. Probabilmente il passaggio dal sistema sanzionatorio detentivo al sistema

sanzionatorio pecuniario è una scelta di fondo, ma ha portato a proposte - a mio parere - non armoniche. Pensiamo che per l'ingiuria, che è la più semplice come tipologia di reato, la multa attualmente arriva fino a 516 euro, mentre prevediamo che possa arrivare al massimo di 6.666 euro; per la diffamazione semplice era prevista la multa fino a 1.032 euro, mentre a ora si prevede da 3.000 a 30.000 euro. Esiste, cioè, una disarmonia sanzionatoria.

Certo, si era fatto questo per bilanciare l'eliminazione della pena detentiva. Però, visto che la pena detentiva non viene di fatto mai applicata per questi reati essendo pena alternativa, e rimanendo soltanto la pena pecuniaria, moltiplicando per trenta quella attuale indubbiamente si crea uno squilibrio. Probabilmente dovevamo riflettere in modo migliore su queste conseguenze. Sostituendo la pena pecuniaria, quella che in genere viene applicata, con una pena moltiplicata per trenta si provoca qualche scompenso, non essendo i nostri concittadini abituati all'applicazione delle pene detentive per reati di tal genere.

Allora, pur ritenendo importante il provvedimento, considerato il fatto che in Commissione si sia lavorato con una certa celerità - si è passati dalla sede deliberante a quella referente - e dopo l'incontro non di Commissione ma politico di tutti i Gruppi per cercare di trovare un punto di intesa, forse in questo momento la strada migliore, se dobbiamo fare una riflessione è svolgerla, nella sede propria, ossia in Commissione. Rivediamo il sistema di armonizzazione delle sanzioni; puntualizziamo meglio, senza che si creino equivoci, il problema delle testate telematiche (che è un altro dei punti di forte attrito): risolviamo questi ulteriori due nodi e poi potremo arrivare ad una soluzione ragionata e non frutto di momenti di riflessione che avvengono, sia pure legittimamente, nell'Aula. Considerando la delicatezza della materia e proprio il fatto che mai nel passato ci si è riusciti, ci possiamo riuscire ora, ma forse un percorso in Commissione potrebbe aiutarci in questa direzione.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori, quindi, voterà favorevolmente sulla proposta della presidente Finocchiaro.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, noi non vogliamo che rimanga la legge attuale, ma neanche che venga fuori un pastrocchio come quello che si sta profilando all'orizzonte. Quindi, il nostro Gruppo si ritrova sulla richiesta della senatrice Finocchiaro.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Signora Presidente, credo che fuori da quest'Aula si sia creato un grande equivoco riguardante due argomenti, e cioè che chi ha sollevato dei dubbi sul testo che si viene profilando, da una parte, abbia la volontà di mandare in carcere il direttore Sallusti e, dall'altra, per una supposta difesa della politica, voglia varare una "legge bavaglio". Sono due assolute distorsioni della verità e vorrei spiegare il perché in poche battute, onorevoli colleghi, signora Presidente.

Vorrei, intanto, sottolineare che nel nostro ordinamento si possono fare provvedimenti *ad personam*, ma proprio per questo esiste la clemenza. Proprio per adottare provvedimenti *ad personam* che non incidano sull'ordinamento, il nostro ordinamento costituzionale prevede che si possano adottare provvedimenti che tutelino e salvaguardino una persona incappata in una particolare circostanza giudiziaria, senza che si debba mettere mano a un sistema delicato.

In questo caso noi (anche quelli tra di noi che, a differenza di quei colleghi, numerosi, che - membri non solo della Commissione giustizia, ma anche di altre - sono avvocati e magistrati, hanno come parlamentari una limitata competenza e conoscenza in materia giuridica) abbiamo capito innanzitutto una cosa: che la diffamazione è un reato grave. Se non fosse così noi non avremmo pene fino a due anni per il furto e pene fino a sei anni per la diffamazione. La diffamazione infatti può distruggere una persona.

Voglio chiarire che non parlo per la politica. Chiunque di noi viva nella società reale sa bene che la diffamazione distrugge innanzitutto le persone meno munite di possibilità di difesa. Comunque un politico ha più possibilità di difesa e di argomentazione di un cittadino comune che si trovi nel vento maligno della diffamazione e della possibile distruzione della sua stessa identità.

Signora Presidente, questa legge, come viene profilandosi, spezza l'equilibrio esistente, che è un equilibrio che esiste non solo in Italia, (si è discusso di questo con alcuni altri colleghi, anche con dei riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). Infatti, se andiamo a vedere la situazione degli altri Paesi europei, ci rendiamo conto che in Germania le sanzioni prevedono che il carcere possa essere comminato anche per diffamazione non intenzionale, per diffamazione colposa, e che lo stesso avviene in un'altra grande democrazia liberale, come quella olandese. In Francia esiste il carcere solo per le diffamazioni a carattere discriminatorio, come abbiamo già visto emergere. Però, la diffusione della notizia falsa di un reato, forse proprio ciò di cui stiamo parlando, o meglio ciò che è all'origine di ciò di cui stiamo parlando (che è un tema complesso e particolarmente intricato, perché sappiamo che il direttore Sallusti viene accusato per un articolo che non ha scritto, ma che ha pubblicato secondo la propria responsabilità) in Belgio e Spagna viene punita con il carcere. Il carcere è previsto anche in Polonia, in Austria e in Svezia. Nel Regno Unito si prevedono sanzioni pecuniarie molto importanti, ma non il carcere, perché è stato abolito il reato di diffamazione. Ma sappiamo cosa succede - vedete il caso Murdoch? - quando l'informazione (e qui vengo al rapporto tra stampa e cittadini di notorietà pubblica, ma non solo) si ingerisce nella vita privata, nella *privacy* delle persone. Ogni ordinamento ha la sua filosofia, la sua visione, la sua applicazione.

Noi pensiamo davvero che per affrontare il caso Sallusti dobbiamo sconvolgere l'ordinamento italiano? No. La risposta è no. Almeno quella che mi sono permesso, insieme con i colleghi del mio Gruppo, di proporre. Possiamo pensare che la sanzione minima, con le attenuanti, scenda a 1.500 euro e che la sanzione massima, con le attenuanti, scenda a 15.000 euro? Possiamo ignorare che se avviene questo, modificando l'articolo 1, come c'è stato proposto, non si debba, a cascata, intervenire sull'articolo 2, per ridurre la sanzione che interviene sul combinato dei due profili, la diffamazione a mezzo stampa e l'attribuzione di un fatto determinato? Non potrebbero che ridursi, inevitabilmente, le sanzioni relative all'articolo 2 e, altrettanto inevitabilmente, dicono gli esperti del settore (e io sono il primo pronto a vedermi correggere su questa materia) quelle che riguardano la diffamazione semplice, l'ingiuria, quella per cui manca oggi anche l'obbligo di rettifica. È una modalità di diffamazione verso le persone comuni non meno grave, in una società e in un tempo come quelli che viviamo.

La nostra riflessione è che introdurre per un reato grave uno squilibrio del sistema sanzionatorio, così da varare nel giro di pochi giorni una legge antica prima ancora di nascere, in un mondo che cambia molto velocemente, sia sbagliato. Colleghi, non stiamo parlando del giornale che si stampa in tipografia, con la linotipia, dove arriva un signore elegante che porta un testo. Stiamo parlando del fatto che oggi, e non a caso se n'è parlato, il fotomontaggio *on line* - toglie il politico, che ha mezzi per difendersi - che tutti possono fare, può demolire l'identità di una persona. E la riparazione, se noi abbassiamo enormemente l'asticella della tutela della vittima di diffamazione, rischia di non arrivare mai.

È una legge antica prima ancora di essere varata. È una legge raffazzonata. Aggiungo, a difesa della categoria dei giornalisti, che inserire un'interferenza con aspetti deontologici è molto discutibile. Si mettono insieme sanzioni penali, che si tolgono, sanzioni pecuniarie, che si prova a definire, con sanzioni di natura deontologica che è molto discutibile inserire in un testo di legge.

Signora Presidente, per questa serie di motivi, voglio dire che sarebbe molto razionale - e lo considero importante - percorrere la strada principale, che è quella stabilita dalla Costituzione, quella del provvedimento di clemenza previsto dalla Costituzione. Ma se questo, per una battaglia politica, non lo si vuole fare, è chiaro che il Parlamento deve affrontare una revisione della normativa sulla diffamazione, ma lo deve fare bene. Così, non ci siamo disponendo a farlo bene, ed è per questo che il nostro Gruppo voterà a favore del rinvio in Commissione. (*Applausi Gruppo Per il Terzo Polo: Apl-FLI*).

Omissis

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492e 3509(ore 18,02)

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto dobbiamo ristabilire un po' l'ordine delle cose, perché in quest'Aula abbiamo assistito ad alcuni interventi che partono da dati di fatto falsi. Il disegno di legge oggi al nostro esame è di iniziativa parlamentare e reca come prima

firma quella del senatore Chiti assieme a quella del senatore Gasparri. Sappiamo tutti che c'è stato un caso di un giornalista condannato per diffamazione (non è il primo, e non sarà l'ultimo caso di un giornalista condannato per diffamazione), a seguito del quale si è predisposto un provvedimento che va a modificare radicalmente il codice penale, non solo sulla diffamazione a mezzo stampa ma sulla diffamazione in senso ampio, quindi non solo quella commessa con il mezzo della stampa, e addirittura incide sulla ingiuria, quindi andando a cascata a modificare una serie di norme che - l'abbiamo già detto la scorsa settimana - sono consolidate nel nostro codice penale da moltissimi anni e trovano il loro corrispondente in tutti gli altri ordinamenti europei.

Prima il collega Rutelli ha parlato della Francia, della Germania, del Belgio. Qualsiasi altro Paese europeo ha una disciplina rigorosissima in tema di diffamazione ed ingiurie. E ce l'ha perché, come in tutti gli ordinamenti europei avviene, se la stampa è il cane da guardia della democrazia, dall'altra parte c'è anche la dignità umana (l'onorabilità, avrebbero detto una volta; adesso diciamo la reputazione). Le due cose devono essere bilanciate: non si può far prevalere la libertà di stampa oltre il limite nel quale si invade il tema della lesione della reputazione. Noi pensavamo che forse questo fosse un assetto che aveva già trovato un suo equilibrio. Sono andato a rileggermi quella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (la Corte di Strasburgo) nel caso «Perna contro Caselli»: il giornalista Giancarlo Perna, era stato querelato per diffamazione dal magistrato Giancarlo Caselli.

Quella sentenza, pronunciata dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, che è un organo particolarmente importante, il 6 maggio 2003, ci dice che quella condanna è sacrosanta, perché in quel caso vi era stata una violazione forte della reputazione. In quel caso si trattava di un magistrato. Purtroppo, spesso e volentieri, i magistrati vengono trattati un po' meglio, sotto il profilo della diffamazione. Ma la Corte europea diceva che, nel bilanciamento, le sanzioni pesanti inflitte a Perna erano del tutto proporzionate e giustificate da questo aspetto della lesione della reputazione di un magistrato, che in quel momento era il Procuratore nazionale antimafia, e quindi svolgeva anche un ruolo particolarmente delicato.

Arriviamo adesso in Aula, dopo che è stata impegnata la Commissione, sapendo che la forzatura dei colleghi del Partito Democratico e di alcuni senatori del Popolo della Libertà aveva portato addirittura ad ipotizzare di far passare questo disegno di legge in un solo colpo in sede deliberante, ed abbiamo visto che le due posizioni, inconciliabili - lo avevamo già detto la scorsa settimana - del Popolo della Libertà e del Partito Democratico non possono andare a sintesi, perché sono due concezioni, anche di valori, completamente differenti. Bastava ascoltare i ragionamenti, i discorsi e leggere gli emendamenti per accorgersene.

Oggi ci troviamo, o meglio vi trovate, in imbarazzo, non sapendo più cosa fare. Regge quell'accordo di valori fatto su valori diversi? No, è chiaro che non poteva reggere; allora, o si fa un provvedimento pastrocchio o si torna in Commissione: questa è l'alternativa che proponete. Sapete bene che il ritorno in Commissione significa la morte del provvedimento: i tempi tecnici, gli ordini del giorno delle Commissioni, in particolare in Commissione giustizia, sono tali da determinare la morte sicura del provvedimento al nostro esame.

Diciamo anche subito - lo abbiamo già detto in tempi non sospetti - che questo provvedimento è sbagliato nella sua impostazione, perché quando si commette un reato (i maestri del diritto che ci sono anche in quest'Aula lo sanno e ce l'hanno sempre insegnato) si va a vedere anche la scala dei valori, dei beni giuridici tutelati o aggrediti da quella fattispecie di reato. Allora, se abbiamo detto che la lesione o la messa in pericolo del bene del patrimonio merita la reclusione, non merita forse l'arresto, la reclusione, una sanzione detentiva, anche la lesione della reputazione? Stiamo parlando di quello che, dopo la vita, è il bene più importante di una persona fisica: nella scala dei valori, dopo la vita c'è la reputazione, e poi il patrimonio.

È assurdo ipotizzare che per il patrimonio debba esserci una reclusione e per le diffamazioni - e stiamo parlando di diffamazioni gravissime, per le quali c'è una sorta di recidiva, di volontà di diffamare, di rovinare la reputazione personale - non debba esserci. Davvero sarebbe un errore metodologico grande ce lo dice la stessa Corte costituzionale quando ci ricorda sempre: voi, legislatori, avete anche l'obbligo di incriminazione di quei comportamenti che ledono o mettono in pericolo beni giuridici di rilievo costituzionale. Noi dobbiamo seguire quelle indicazioni e mantenere la sanzione detentiva per la diffamazione a mezzo stampa.

Per queste ragioni voteremo contro l'emendamento che abbassa la pena pecuniaria amministrativa, per il semplice fatto che, se fate il calcolo in base ai criteri di ragguglio attuali (sapete che ogni giorno di pena detentiva equivale a 250 euro di pena amministrativa pecuniaria), essendo oggi tre anni il limite edittale massimo previsto per la diffamazione a mezzo stampa, se lo convertite arrivate a 273.000 euro. Abbassare questo livello a 50.000 euro appare anche questo un errore di impostazione.

Se approvassimo il provvedimento così com'è formulato, andremmo a considerare la reputazione come un bene di importanza secondaria, un bene che non ha un grande valore, per il quale quindi è assolutamente accettabile anche una sanzione pecuniaria amministrativa, una multa, e non è necessaria la pena detentiva.

Noi per primi avevamo detto che questo provvedimento non può andare bene. Detto questo, per evidenziare anche l'incongruenza del modo di procedere, purtroppo frequente in quest'Aula in questo ultimo periodo, con questa anomala maggioranza che trova e disfa gli accordi al suo interno, noi vogliamo proseguire il dibattito in Aula; vogliamo esaminare gli emendamenti, e anche bocciarli laddove non trovino il nostro consenso. Vogliamo però che tutti si assumano le proprie responsabilità, anche politiche, in quest'Aula e lo facciano davanti al pubblico, davanti anche ai colleghi giornalisti che sono qui presenti. Vogliamo dunque che si vada avanti anche per rispetto dell'Assemblea del Senato e della Camera che ha già calendarizzato il provvedimento in titolo.

Voteremo pertanto contro la questione sospensiva proposta dalla collega Finocchiaro. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, senza entrare nel merito del provvedimento, condividiamo la riflessione finale del senatore Mazzatorta, non la sua analisi e la sua riflessione, perché crediamo sia utile continuare il dibattito e il confronto in quest'Aula, anche per una ragione banale, ovvia, se volete: la verità è che in termini politici l'accordo di mercoledì non ha retto alla prova d'Aula. Il problema era e resta la prova d'Aula. Tanto vale affrontare il dibattito e il confronto in Aula, assumendoci ciascuno le proprie responsabilità, su un tema certamente complesso ma sul quale occorre una riflessione di merito, anche per evitare che qualcuno possa immaginare che il Parlamento su certe materie non è in grado di legiferare. Ciò contribuirebbe infatti ad accrescere la delegittimazione, anzi l'autodelegittimazione, di un'istituzione incapace di scegliere, di determinarsi e di decidere. Il dibattito d'Aula dovrebbe orientarci altresì per valorizzare quell'intesa di mercoledì, perlomeno dal nostro punto di vista.

Il problema che si è posto, che molte volte è strumentale rispetto al merito del provvedimento stesso, è quello relativo alla multa e al suo dimensionamento quantitativo. Mi sembra che il combinato disposto la metto così tra le riflessioni del senatore Li Gotti, a proposito della dimensione delle imprese editoriali, soprattutto quelle più piccole, e del senatore D'Ambrosio, con il richiamo al quarto grado, cioè il riferimento alla sede europea utile per la determinazione della dimensione della multa, ci debba aiutare a comprendere che un punto di equilibrio è stato individuato; su quello si costruisce non una buona o un'ottima legge, ma sicuramente una legge capace di farci uscire da questa condizione, che francamente rischia di segnalare l'incapacità del Parlamento, in particolare in questo caso del Senato, a misurarsi con i problemi e le questioni. Un Parlamento che non si misura nei tempi giusti e che, nell'epoca del tempo reale, non è in grado di affrontare questioni di tale complessità con i tempi che ci siamo finora dati credo sanzioni l'inutilità del sistema parlamentare. *(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione, avanzata dalla senatrice Finocchiaro.

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Ogni senatore voti per sè, per favore.

Colleghi, ci sono i senatori Segretari che stanno verificando.

SANCIU (PdL). Presidente, chiuda la votazione.

PRESIDENTE. Colleghi, se i senatori Segretari non tornano al banco della Presidenza non posso chiudere la votazione. Se ognuno votasse per sé, magari... *(Commenti dai banchi del PD).*

Non è approvata.

Invito quindi i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.507 (testo 2). (*Brusio*). Colleghi, per cortesia, moderiamo il volume della voce.

Avendo i relatori bisogno di tempo per consultarsi ai fini dell'espressione del parere, sospendo la seduta per dieci minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,22 è ripresa alle ore 18,33*).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito nuovamente i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.507 (testo 2).

BERSELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sull'emendamento 1.507 (testo 2) il Governo si rimette all'Aula.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, torniamo ad un punto già affrontato ma rimasto "ballerino". Comprendo e do valore all'attenzione dei relatori su questo emendamento. Tuttavia, ho riflettuto e ragionato insieme al collega Vimercati e sono giunto alla conclusione che l'emendamento in esame, a questo punto della discussione, perde qualsiasi significato, e pertanto sia io che il collega Vimercati ritiriamo la firma. La proposta emendativa infatti non ha più molto senso in questo quadro normativo, visto che è già passato un altro emendamento sulla medesima questione. (*Commenti del senatore Berselli*). Presidente Berselli, a questo punto della discussione, lei non può togliere ai presentatori - dopo essere stati inizialmente dentro un certo contesto, poi travolti in un altro dibattito - il diritto di non riconoscersi più in un testo a questo punto della discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.507 (testo 2), presentato dal senatore Malan.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.223, identico agli emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, le ricordo che lei è già intervenuto. A questo punto, se la lasciassi intervenire, si dovrebbero riaprire tutte le dichiarazioni di voto. Ricordo che su questo emendamento sono già intervenuti i senatori Palma, Rutelli, Finocchiaro, D'Ambrosio, Li Gotti, Quagliariello, Rizzi, Procacci e Poretti.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, non lo ricordavo. Pensavo di essere intervenuto sull'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. Eravate già intervenuti tutti sull'emendamento 1.223.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.223, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.224, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, 1.528, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, e 1.529, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.450 vi è un invito al ritiro. Senatore Bruno, accoglie tale invito?

BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI).* Signora Presidente, pensavo che il Paese fosse pronto per affrontare la questione delle pene, modificandole rispetto all'impianto originario. Mi rendo conto che la politica lo è meno.

A mio avviso, in questa fase, proprio per gli argomenti in esame, sarebbe stato utile ragionare di pene differenti dalla carcerazione e dalla sanzione amministrativa.

Io non ritiro l'emendamento 1.450 e voglio che l'Assemblea si esprima sulla necessità di introdurre nel nostro ordinamento pene alternative al carcere e alla sanzione amministrativa. Questo è proprio il caso specifico in cui forse la pena del lavoro di pubblica utilità potrebbe servire di più ed essere di esempio alla società tutta.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.450.

PERDUCA *(PD).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD).* Signora Presidente, annuncio il voto di astensione sull'emendamento 1.450.

Considerato l'intervento svolto poc'anzi dal senatore Rutelli, Capogruppo del senatore Bruno, un po' mi meraviglia questo emendamento. In ogni caso, la senatrice Poretti ed io ci asterremo dalla votazione di questa proposta emendativa, cosa che al Senato equivale ad un voto contrario. Ricordo, però, che oggi non si pone il problema di inventare pene alternative rispetto a ciò che viene sanzionato anche con la pena carceraria: noi ci accingiamo - come spesso accade quando si legifera *ad personam* - ad assumere una decisione senza che vi sia stato il minimo dibattito politico e pubblico, approfondito in tutti gli aspetti della questione. Quando ciò avviene, si mette una toppa peggiore del buco, se posso usare un'espressione da piazza e non da Aula parlamentare.

Concordo quasi totalmente con l'intervento del senatore Mazzatorta: dopo la vita e prima del patrimonio viene l'onorabilità. Occorre, quindi, declinare le pene per chi viola l'onorabilità e la reputazione, tenendo presente che anche la prospettiva di un passaggio in carcere - pur sapendo che le carceri italiane sono al di fuori della legge, della legalità costituzionale e del diritto internazionale - deve essere mantenuta. *(Applausi della senatrice Poretti).*

LI GOTTI *(IdV).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV).* Signora Presidente, onorevoli colleghi, non ho ben compreso il senso dell'emendamento 1.450, avendo il collega Bruno detto che con questa proposta di modifica si vuole intervenire inserendo delle pene alternative in sostituzione del trattamento sanzionatorio. Ma nell'emendamento, così come formulato, la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità da tre

mesi ad un anno è aggiuntiva e non sostitutiva. Non so, senatore Bruno, se si tratta di un errore di stampa, ma così com'è alla pena pecuniaria, che va da 5.000 a 100.000 euro, si aggiunge la pena del lavoro di pubblica utilità da tre mesi ad un anno.

Francamente, mi sembra che abbiamo sostituito il carcere con un'altra cosa: non con la sanzione pecuniaria, ma con la sanzione pecuniaria ed un'altra cosa ancora. Ciò significa che il condannato non può lavorare per un periodo fino ad un anno perché in quel periodo deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, che non sarebbe ovviamente quello di giornalista, ma quello che il giudice decide. Potrebbe essere qualunque cosa.

Poiché questa proposta mi sembra assolutamente impropria, il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà un voto contrario.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Signora Presidente, ha ragione il collega Li Gotti a sollevare il problema. Probabilmente si è trattato di una svista legata alla opportunità ritenuta dagli Uffici, probabilmente a ragione, di spezzettare l'emendamento in due. Con l'emendamento 1.450 ovviamente si introduce la pena, altrimenti diventa altro. Nello spezzettare e nel modificare le dizioni, evidentemente si è determinato un errore. L'obiettivo dell'emendamento è sostituire al carcere il lavoro di pubblica utilità. Si parte da questo reato pensando, però, ad una serie di altri reati che vanno "decarcerizzati". (*Commenti del senatore Perduca*).

Tranquillizzo poi il senatore Perduca: questa è una mia idea. Posso esprimerla?

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, il Partito Democratico esprimerà un voto contrario all'emendamento 1.450, sia per il modo in cui è formulato sia per la finalità.

La condanna al lavoro definito di pubblica utilità (e non meglio precisato) effettivamente è poco comprensibile, anche perché la formulazione ci riporta a un codice penale asiatico, in particolare al codice penale dell'Azerbaijan, nel quale - con tutto il rispetto per quel Paese - è prevista una pena per i giornalisti fino a due anni di lavori forzati o il carcere.

Condannare al lavoro di pubblica utilità assomiglia molto a quella forma di condanna. Quindi, esprimeremo un voto contrario. (*Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signora Presidente, noi voteremo a favore, per vari motivi.

Mi dispiace che il senatore Casson, che è stato un pubblico ministero di così alto prestigio, non conosca, ad esempio, l'ordinamento giudiziario americano che sicuramente qualche lezione può darci per quanto riguarda l'applicazione delle pene. Ebbene, nel sistema anglosassone la condanna ai lavori di pubblica utilità è considerata una valida alternativa al carcere e, fra l'altro, altamente educativa perché ha in sé anche un forte connotato democratico.

INCOSTANTE (*PD*). Ma non per i giornalisti!

CASTELLI (*LNP*). Credo che tutti ricorderanno la vicenda che ha riguardato famosissime modelle condannate a pulire i bagni di una scuola. In questo modo hanno fatto un grande bagno di umiltà che sarebbe utile a tutti quelli che si sentono per questioni divine superiori alla legge. Pensiamo a quanti giornalisti nel nostro Paese potrebbero meritare una pena del genere, che sarebbe del tutto civile perché, evitando il carcere, eviterebbe le situazioni prima ricordate perché oggi le nostre carceri versano effettivamente in condizioni deprecabili.

Quindi, è giusto che per reati di natura non gravissima il carcere venga evitato, ma non è neanche giusto che poi la pena non venga comminata. Non intendiamo certo aprire in questa sede un dibattito sulla necessità e sull'utilità della pena: credo che tutti quanti conveniamo che quando si va in qualche modo a conculcare l'ordinamento civile, lo Stato deve comminare una pena. C'è però un problema, senatore Bruno: che i lavori di pubblica utilità andrebbero tipizzati. Questo chiaramente deve essere fatto. Non a caso un pubblico ministero con la sua mentalità ha pensato subito ai lavori forzati, perché questa è la mentalità dei pubblici ministeri di sinistra nel nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,48)

INCOSTANTE (PD). Certo, perché tu sei molto democratico!

CASTELLI (LNP). Invece ce ne sono tanti altri, basta guardare non in Azerbaigian. Peraltro, sono stato in Azerbaigian ed è un Paese per molti versi assolutamente civile, senatore Casson, in grado di darci anche delle lezioni. Anzi, credo che da quando è arrivato il nostro collega, senatore Monti, si collochi forse al di sopra dell'Italia nella classifica della competitività. Quindi, non farei paragoni di tale natura.

Riconosciamo che nella convulsione dei lavori dell'Aula questo emendamento mostri alcune lacune, ma credo che possa valere come instaurazione di un principio dal contenuto assolutamente innovativo: si discute sempre su cosa fare per diminuire la pressione sui nostri penitenziari; sicuramente questo è un sistema di grande valenza anche mediatica. Oggi abbiamo difficoltà a trovare pene alternative al carcere perché si va, in qualche modo, ad offendere il senso di giustizia del popolo che vede persone che hanno commesso reati farla franca, magari fotografati - come è accaduto l'anno scorso - a scontare la pena nella piscina della propria villa. In questo modo, evidentemente, diamo un senso di giustizia denegata. Vedere qualcuno che ha commesso un reato magari spazzare le strade o pulire i gabinetti di qualche scuola, per un periodo anche breve, credo sarebbe altamente educativo nei confronti sia del reo che dell'opinione pubblica.

Apprezziamo, pertanto, lo spirito che c'è in questo emendamento, nella consapevolezza che qualora il Senato lo volesse approvare andrebbe sicuramente affinato. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in questo dibattito perché l'emendamento posto alla nostra attenzione credo sia particolarmente importante. Da alcuni giorni stiamo qui a discutere, come hanno fatto con grande maestria i colleghi, sul bene giuridico protetto, sull'onore, che viene naturalmente nella gerarchia delle fonti non solo nel diritto interno costituzionale, ma anche della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ma il problema di cui ci occupiamo, signor Presidente, riguarda non solo il diritto di espressione della libertà di pensiero, ma anche la formazione dell'opinione pubblica in un Paese democratico. E quest'ultima non può non radicarsi nella verità dei fatti di cui si discute.

Il senatore Casson si chiedeva in quale Paese fosse disciplinata la sanzione prevista in questo emendamento. E vi è da domandarsi: ma quei giornali che pubblicano nonostante il divieto notizie dei verbali delle indagini preliminari, che molto spesso non si traducono neppure in un rinvio a giudizio, e coloro che infliggono la pena della gogna mediatica a quali conseguenze incorrono? In quale ordinamento queste pene sono previste?

Evidentemente si tratta di una sanzione che risponde perfettamente ai requisiti della rieducazione sulla base del nostro ordinamento interno e anche di quello europeo.

Ma mi sia consentito di aggiungere, signor Presidente, un'ulteriore considerazione. Quando si è detto che questo problema non riguarda solo l'Italia, si è tralasciato di sottolineare che tali questioni hanno investito il Regno Unito e un giurista di primo piano come John Stuart Mill nell'Ottocento sosteneva che i giornalisti erano come le dame dell'*ancien régime*: molto potere e poche responsabilità.

Allora, noi possiamo dire davvero che nel nostro ordinamento esiste una libertà di stampa ed una libertà di espressione del pensiero, ma esiste altresì un dovere di formazione dell'opinione pubblica sulla base della responsabilità della veridicità della notizia e, se mi consentite, cari colleghi, anche

sulla base del principio di continenza: certi fatti possono essere riportati attraverso un linguaggio che non esprime violenza, sebbene si tratti di violenza verbale.

Quindi, Presidente, sono perfettamente d'accordo con questo emendamento e penso che esso risponda alle logiche di coerenza e di legalità del nostro ordinamento costituzionale e ad una nuova legge sulla responsabilità in materia di espressione della libertà di stampa. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, a differenza del collega Saltamartini, voterò contro l'emendamento in esame, e lo farò per due ordini di ragioni.

La prima ragione è la coerenza rispetto al punto di intesa raggiunto dai diversi Gruppi, che collocava il punto di sintesi sull'argomento a quell'intervento della forbice 5.000-50.000. Per coerenza rispetto a quella impostazione, mi sembra evidente che voteremo contro l'emendamento, pur se legittimo.

Vorrei però dire al senatore Casson, a proposito dei lavoratori di pubblica utilità, che essi non esistono solo nel diritto dell'Azerbaijan, ma anche nel diritto italiano, anzi è una condizione dei giovani italiani, perché c'è una categoria che si chiama LPU, lavoratori di pubblica utilità. Abbiamo condannato migliaia di giovani, che hanno commesso l'unico reato di non avere diritto al lavoro, attraverso i lavori di pubblica utilità ed essi purtroppo non stanno in Azerbaijan, ma nelle contrade italiane, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.450, presentato dal senatore Bruno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.225, passiamo alla sua votazione.

MURA (LNP). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.225, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.226, identico all'emendamento 1.227.

MURA *(LNP)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.226, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, identico all'emendamento 1.227, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.228 e 1.530.
Senatore Vita, le chiedo se accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.531.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di votare l'emendamento. Questo è un punto molto delicato. Si è sottolineato già in altre circostanze, e lo faccio ancora una volta, che il comma 4 dell'articolo 13 della legge sulla stampa nel testo proposto rappresenta davvero un eccesso di zelo. Esiste già nella normativa istitutiva dell'ordine dei giornalisti una casistica secondo cui, quando è stata inflitta una condanna, vi è automaticamente la sospensione dall'esercizio della professione.

L'inserimento di detta condizione all'interno di un testo di legge rappresenta una forma di ingerenza nell'autonomia di una professione.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, non si dovrebbe porre in votazione prima l'emendamento 1.700 (testo 2), perché sostitutivo del comma 4?

PRESIDENTE. No, perché l'emendamento 1.531 è soppresivo e la votazione sugli emendamenti soppresivi precede ogni altra votazione.

I relatori hanno invitato al ritiro dell'emendamento 1.531, altrimenti il parere è contrario. Chiedo al rappresentante del Governo di ripetere il proprio parere sull'emendamento in esame.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si era rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.531, presentato dal senatore Vita.

Non è approvato.

PARDI (*IdV*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.532, su cui i relatori hanno espresso un invito al ritiro. Senatore Casson, accoglie tale invito?

CASSON (*PD*). Signor Presidente, dichiarando che ritirerò l'emendamento 1.532, dal momento che si è giunti alla formulazione di un testo 2 dell'emendamento 1.700, voglio precisare che la posizione del Partito Democratico, così come è emersa dal voto sul precedente emendamento 1.531, era contraria all'istituto dell'interdizione, soprattutto perché nella prima formulazione si parlava di una interdizione perpetua obbligatoria.

La nostra posizione è risultata minoritaria nella votazione sul precedente emendamento; quindi, in subordine, nella successiva votazione voteremo a favore del testo che è stato concordato come testo 2 dell'emendamento 1.700. In quest'ottica ritiro l'emendamento 1.532, che rappresentava una fase di passaggio.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.700 (testo 2 corretto).

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, ho esaminato l'emendamento 1.700 (testo 2 corretto) e l'ho confrontato con il testo uscito dalla Commissione. Comprendo evidentemente le differenze che vi sono, sia sul piano quantitativo, con riferimento alle varie scansioni dell'interdizione dalla professione e dall'attività giornalistica, sia, principalmente, nel lasciare alla discrezionalità del giudice la scelta di irrogare o no la sanzione della interdizione a seconda della gravità dei fatti.

Ora, però, desidero formulare una richiesta di delucidazione ai relatori o ai presentatori dell'emendamento. È previsto sostanzialmente un inasprimento della sanzione accessoria della interdizione dalla professione in ragione della ripetitività dei comportamenti diffamatori; pertanto, ove mai il giudice lo ritenga necessario, vi è un periodo di interdizione da uno a tre mesi la prima volta, da tre a sei mesi la seconda volta, da sei mesi a un anno la terza volta.

La domanda che mi pongo e che mi permetto di formulare ai relatori, perché il sistema deve avere una sua completezza, è la seguente: in caso di quarta e di quinta condanna, qual è la sanzione? Siccome viviamo secondo i parametri della nostra Costituzione, e quindi - sostanzialmente - del principio di tassatività, mi pare di comprendere, sotto il profilo della sanzione accessoria della interdizione, che una volta pronunciata la terza condanna, salvo evidentemente la sanzione di tipo pecuniario che vi può essere o quella del risarcimento civile, con la terza sanzione della interdizione da sei mesi a un anno, il giornalista può tranquillamente continuare a diffamare senza avere un'ulteriore aggravio dell'interdizione.

Allora, siccome ritengo che i relatori, nello sforzo che hanno inteso fare, abbiano immaginato un sistema, vorrei chiedere loro, prima di esprimere il mio voto: cosa accade in caso di quarta, quinta e sesta condanna? Si ricomincia daccapo, nel senso che le prime tre si annullano? Oppure si riconferma la prima, la seconda o la terza? Vorrei capire, perché mi pongo il problema del giudice che si trova, ad esempio, a giudicare un fatto di questo genere e, trovandosi alla quarta condanna, non ha un parametro legale che gli indichi la strada della successiva sanzione. Né noi possiamo lasciare al giudice, sul tema delle sanzioni, ma, in genere, nel diritto penale, la possibilità di riempire la quantità, l'entità e la disponibilità della pena in un sistema che prevede, secondo il nostro ordinamento costituzionale, il principio della tassatività. (*Applausi dei senatori Gramazio e Lauro*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, oltre a questi profili di natura tecnica, che sicuramente si pongono, trovo un ulteriore limite a questo emendamento. Qui si parla dell'interdizione dalla professione di giornalista: nel primo caso da uno a tre mesi, nel secondo caso da tre mesi a sei mesi e nel terzo caso da sei mesi ad un anno. Tuttavia, nella terza ipotesi l'interdizione non è più solo dalla professione di giornalista, visto che si dice «o comunque dell'attività di giornalista». Questa diversa dizione riferita alla terza ipotesi introduce all'evidenza un problema, in quanto anche il non giornalista può scrivere, pure reiteratamente, sui giornali.

Allora, il non giornalista non avrebbe alcun tipo di sanzione. Si aprirebbe soltanto nel terzo caso - quello che prevede una pena accessoria da sei mesi a un anno - lo spazio per chi svolge l'attività di giornalista senza essere giornalista professionista. Quindi, la prima e la seconda ipotesi si applicano soltanto al giornalista professionista, mentre il giornalista non professionista non avrebbe alcuna sanzione. Invece, la terza ipotesi, che si verificherebbe in caso di ulteriore condanna, riguarda l'intera attività di giornalista. Ma in questo modo, nel momento in cui c'è l'estensione all'attività di giornalista (che non coincide con la professione di giornalista), come si aggancia l'ulteriore condanna alle due precedenti? Come verrebbe configurata in questo caso la terza condanna rispetto alle due prima non prese in considerazione?

Ritengo che tecnicamente l'emendamento, così come è scritto, sia sbagliato e vada corretto. Così com'è non va bene, assolutamente. Oltre a quello sottolineato dal collega Nitto Palma, sottopongo ai presentatori questo ulteriore errore, perché la terza fattispecie apre uno scenario e interessa una platea totalmente diversa dalle prime due.

MUGNAI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signor Presidente, interpretando anche il pensiero del collega Balboni, vorrei dire che l'intendimento dei presentatori, per quanto riguarda il terzo periodo di questo emendamento riformulato (testo 2 corretto), è nel senso che le parole «In caso di ulteriore condanna» evidentemente vadano interpretate nel seguente modo: «Nel caso di ogni ulteriore condanna...».

Così è stato interpretato, e questo è il senso che è stato dato sia in Commissione, quando sono stati presentati gli emendamenti originari 1.229 e 1.700, sia successivamente. Ci si riferisce a tutte le successive ipotesi rispetto alla seconda, ferme restando le sanzioni disciplinari che può adottare l'ordine dei giornalisti. È probabile infatti che, di fronte ad una recidiva ripetuta, possano prendersi provvedimenti disciplinari ben più severi della sospensione, che è una sanzione meramente interdittiva.

Per quanto riguarda invece l'osservazione del collega Li Gotti, non posso che ringraziarlo perché c'è proprio un refuso: basta leggere il testo dell'emendamento 1.229 e confrontarlo con l'1.700 (testo 2 corretto), per rendersi conto che nella stampa è stato omissivo nei primi due periodi il riferimento «o comunque dell'attività di giornalista», com'era previsto sia nel testo originale testo sia nel primo testo 2, poi corretto.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, come ha detto il senatore Mugnai, come relatori confermiamo questa interpretazione autentica.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, so che non è previsto dal Regolamento, ma in uno sforzo di contribuzione, mi permetto - prima di votare - di segnalare ai relatori che, così come è formulato

l'emendamento, mentre vi è una discrezionalità da parte del giudice nell'irrogare la prima sanzione accessoria della interdizione, tenuto conto della gravità dei fatti, non vi è alcuna discrezionalità da parte del giudice nell'irrogare la seconda e la terza, che conseguirebbe automaticamente in ragione della prima.

Se diamo al giudice il potere discrezionale di stabilire, in ragione della gravità del fatto, la prima sanzione, mi chiedo per quale ragione deve conseguire automaticamente l'inasprimento di tale sanzione quando, per ipotesi, il secondo fatto diffamatorio è di non particolare gravità. Probabilmente, un minimo di riflessione sulla formulazione dell'emendamento andrebbe fatta.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, mi sento veramente disagio. Sono stato forse l'unico all'inizio ad aver sostenuto che questo provvedimento non poteva essere approvato in sede deliberante. Devo dire che man mano che si va avanti mi rendo conto che effettivamente stiamo approvando un provvedimento incredibile, in cui si dice tutto e il contrario di tutto.

Se esaminate il comma 4 del nuovo articolo 13 della legge sulla stampa, formulato dai relatori, vi accorgete che c'è addirittura un errore contrario: mentre per le prime condanne si prevede la sospensione dalla professione o comunque dall'attività giornalistica, per la terza condanna solo la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Questo è esattamente il contrario di quanto previsto nell'emendamento 1.700 (testo 2 corretto). Inoltre, sempre in riferimento al citato comma 4, non si tratta di una facoltà del giudice ma di una conseguenza diretta. Come vedete, colleghi, ogni volta che si tenta di rimediare se si rimedia si fa un errore, se non si rimedia se ne fa un altro. Quindi, insisto ancora una volta perché il provvedimento al nostro esame venga riportato in Commissione.

Stiamo cercando di evitare la carcerazione di una persona che vuole essere carcerata. Mi stupisco anche della Lega, che si è sempre lamentata che in Italia non si va mai in galera, e in effetti non ci si va per le condanne inferiori a tre anni, e anche a quattro anni se si è tossicodipendenti: si fa la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali e in galera non ci si va.

In una trasmissione televisiva Sallusti ha detto che non farà la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali perché non deve essere rieducato.

Chiedo a tutti coloro che in questo Parlamento hanno svolto attività di avvocato o di magistrato che cos'è l'affidamento ai servizi sociali, in che cosa consiste. Per quello che ricordo io in anni e anni di procura, l'affidamento al servizio sociale praticamente non c'è: si tratta di una misura alternativa al carcere che è stata prevista, da una parte, perché si è constatato che chi non va in carcere delinque di meno e, dall'altra, perché, data l'attuale capienza delle nostre carceri, è impossibile mandare in galera la gente. Quindi, i servizi sociali non esistono.

Sapete cosa faceva a Milano il servizio sociale di affidamento in prova? Telefonava all'affidato una volta alla settimana per accertarsi che le cose andassero bene: questo è l'affidamento al servizio sociale.

Ora, non so cosa voglia fare Sallusti: vuole che una legge che abolisce la detenzione per la diffamazione a mezzo stampa prenda il suo nome? Lo faccia pure, però non riesco a capire per quale ragione il Parlamento debba avere tanta fretta, perché la fretta non c'è stata solo mandando il provvedimento in prima battuta in sede deliberante, ma anche dopo, signor Presidente, signor Presidente della Commissione giustizia. Che bisogno c'era, quando si era passati dalla sede deliberante a quella referente, di fissare un termine così esiguo per discutere? Perché si doveva necessariamente portare il provvedimento in Aula il giorno dopo, e adesso in Aula presentiamo emendamenti da una parte e dall'altra, e verrà fuori un testo mostruoso. Dico allora che da questo momento non voterò più: mi asterrò sempre e voterò contro il provvedimento che uscirà da quest'Aula, perché sarà talmente fatto male che ci dovremo vergognare di averlo scritto.

Ho molto apprezzato la richiesta di rinvio in Commissione; l'invito che vi rivolgo è: ritorniamo in Commissione. Se dobbiamo rifare una legge che è in piedi da 64 anni - perché è dal 1948 che esiste questa legge sulla stampa - dobbiamo davvero procedere in pochissimo tempo, prendendo un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra? Ma come? Siamo stati per 64 anni con questa normativa e non siamo riusciti a risolvere niente, neanche i conflitti d'interesse sulla stampa, e adesso, in poche ore, vogliamo fare una legge che metta rimedio a quanto c'era prima?

Credo che siamo veramente al di fuori di qualsiasi giusta previsione. Pensiamoci su un momento, ritorniamo in Commissione e facciamo una legge seria sulla stampa e su tutti i mezzi di diffusione,

altrimenti rischiamo di doverci effettivamente vergognare di quello che uscirà da quest'Aula. Senza contare poi che, se uscir un testo fatto malissimo, non credo che poi la Camera lo approverà: se dobbiamo per forza fare in Aula questo testo e prenderci anche i rimproveri dell'altro ramo del Parlamento, che ce lo rimanderà sicuramente indietro, questo mi sembra eccessivo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Serra)*.

Mettiamoci una mano sulla coscienza e cominciamo a lavorare seriamente. *(Applausi dal Gruppo PD, Per il Terzo Polo: Apl-FLI e del senatore Serra)*.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, colleghi, approfitto dello strumento della dichiarazione in dissenso per dire che mi asterrò riguardo all'emendamento, il che non costa gran sacrificio, perché sulla gran parte di queste norme, sia del testo base che degli emendamenti, si è francamente in imbarazzo su come esprimersi. Quindi, non mi costa gran sacrificio esprimere la mia astensione. Qualora si vada comunque al voto, volevo semplicemente suggerire agli onorevoli relatori una modifica dell'ultimo periodo dell'emendamento 1.700 (testo 2 corretto) in questo senso: «In caso di ulteriori condanne per reati della stessa indole, consegue», eccetera. Infatti, come giustamente osservava il senatore Palma, se parliamo di ulteriori condanne (ma se un soggetto incorre nello stesso reato per quattro, cinque o sei volte comincerei a ripensare alla scelta di fondo di questo disegno di legge), si intende a questo punto non necessariamente la terza, ma la terza, la quarta, la quinta eccetera. Poi dobbiamo anche aggiungere le parole «per reati della stessa indole», altrimenti, sempre per il principio di tassatività e letteralità della norma penale, l'ulteriore condanna potrebbe essere una qualsiasi per altro reato: si intende, si interpreta sia una condanna della stessa indole, però sopra lo abbiamo detto esplicitamente, e se qui non lo diciamo, *a contrario*, quasi si potrebbe escludere.

Quindi, qualora si voglia andare comunque al voto di tale proposta, su cui tuttavia mi asterrò, giusta il dissenso da me espresso, suggerirei agli onorevoli relatori (è quasi un intervento di *drafting*) di modificare all'ultimo periodo di tale emendamento le parole: «In caso di ulteriore condanna», con le seguenti: «In caso di ulteriori condanne per reati della stessa indole».

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Casson, le do la parola in dissenso per tre minuti.

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo in dissenso non so da che cosa, perché la dichiarazione del Gruppo su questo emendamento non è stata fatta, dal momento che il collega D'Ambrosio, nel suo intervento, ha chiesto il rinvio in Commissione. Comunque, se necessario da un punto di vista formale, dirò che non parteciperò al voto o che mi asterrò.

Il mio intervento è finalizzato a rivolgere un invito ai firmatari di questo emendamento affinché venga riscritto il testo, dal momento che da esso emergono almeno tre perplessità. Questo è un punto molto delicato, probabilmente uno dei principali di questo disegno di legge. Esso riguarda un istituto molto particolare, quale quello dell'interdizione, perpetua o temporanea, in questo caso dalla professione di giornalista. Tale istituto, all'interno del sistema penale ordinario (chiamiamolo così), ha una sua collocazione: è organizzato bene ed ha una finalità molto chiara. In casi speciali e con leggi speciali, viene consentito di procedere ad interdizioni per altre situazioni, che vanno però regolamentate in maniera organica e logica, tale da avere un senso.

Tre sono i momenti su cui si chiede di intervenire: il primo è relativo all'attività di giornalista, oltre che all'interdizione dalla professione; il secondo punto è relativo ai casi di ulteriore condanna o ulteriori condanne (credo che anche questo vada chiarito); il terzo punto è quello della facoltatività, non soltanto, in prima battuta, con la prima condanna, ma anche nelle fasi successive. Credo che la presenza, all'interno di questo emendamento, di tre punti così importanti che devono essere sistemati imponga, quanto meno, un accantonamento dello stesso, se non la riscrittura del testo.

DELLA MONICA, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA, *relatrice*. Siamo assolutamente d'accordo sull'accantonamento dell'emendamento in votazione.

Vorrei ricordare, per altro, che è opportuno mantenere una sanzione accessoria nell'ambito delle sanzioni tipiche previste dall'ordinamento. La sanzione tipica prevista dall'ordinamento è quella della sospensione da un'arte o da una professione. Non esiste la sanzione della sospensione dall'attività. Su questo, già in Commissione i relatori avevano manifestato grossissimi dubbi. È quindi chiaro che su questo punto, nell'emendamento dei senatori Balboni e altri, concordato in quella fase concitata della riunione «politica», c'è un refuso che riguarda l'esistenza ancora in vita del termine «attività». Su questo punto i relatori sarebbero fermi. Quanto ad «ulteriori condanne», sicuramente tale formulazione è migliore rispetto ad «ulteriore condanna»; sulla facoltatività o obbligatorietà della pena accessoria che consegue alle ulteriori condanne possiamo discutere, come d'altra parte si voleva già fare. L'accantonamento dell'emendamento 1.700 (testo 2 corretto) è quindi condivisibile.

PRESIDENTE. Vengono quindi accantonati tutti gli emendamenti da 1.700 (testo 2 corretto) a 1.232, ossia tutti quelli che si riferiscono al comma 4.

Constato semplicemente che stiamo lavorando in Aula come se fossimo in Commissione. (*Applausi dai Gruppi PD, Per il Terzo Polo: Apl-FLI e del senatore Serra*).

Metto ai voti l'emendamento 1.534, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 1.233, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.535, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 1.234, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.235, sul quale è stata avanzata una proposta di riformulazione. Vorrei sapere se i proponenti l'accettano.

LI GOTTI (*IdV*). Sì, signor Presidente.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.235 (testo 2), presentato dai senatori Li Gotti e Pardi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.536.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.536, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Pertanto risultano assorbiti gli emendamenti 1.537 e 1.236 e preclusi gli emendamenti 1.237 e 1.538.

Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l'invito dei relatori a ritirare l'emendamento 1.539.

VITA (*PD*). Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.539, presentato dai senatori Zanda e Vita.

Non è approvato.

Senatore Malan, accoglie l'invito dei relatori a ritirare l'emendamento 1.238?

MALAN (*PdL*). Signor Presidente, sull'emendamento 1.238, come su tutti gli emendamenti da me presentati, il parere dei relatori è contrario senza alcuna spiegazione e io vorrei chiederla.

So con certezza che quando il reato è commesso su Internet (è vero che abbiamo esentato Internet da una serie di cose rendendolo una prateria libera per qualunque scorreria di diffamazione), non c'è alcuna certezza sul foro competente: secondo alcuni è la sede della redazione, supponendo che si sappia dov'è; secondo altri è il domicilio della persona offesa; secondo altri ancora, quello che conta è il *server*.

Visto che queste parole sono copiate da una legge che riguarda la televisione, credo che non sarebbe male, per avere un minimo di certezza del diritto, avere questa previsione, che esiste per i reati commessi attraverso il mezzo televisivo. Se così non è, mi piacerebbe anche sapere il motivo per cui dobbiamo votare contro una previsione che non mi pare che danneggi nessuno e fa un minimo di chiarezza. (*Applausi del senatore Giuliano*).

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma, a titolo personale ovviamente, all'emendamento 1.238, perché ritengo le considerazioni del senatore Malan assolutamente fondate. In Italia i cittadini diffamati dai siti, dalle pubblicazioni *on line* e così via non fanno, nella stragrande maggioranza dei casi, dove devono presentare la querela, qual è il foro competente.

Quindi, mi sembra un emendamento di assoluto buon senso, anzi mi permetto di invitare i relatori a rivedere il loro parere. (*Applausi del senatore Zavoli*).

MARITATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 1.238.

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, chiedo al senatore Malan, se acconsente, di poter apporre la mia firma, perché questa norma, di assoluto buonsenso, si auspicava potesse essere introdotta da tempo. Sappiamo che la competenza per i reati di diffamazione a mezzo stampa spetta al tribunale del luogo di pubblicazione della testata. La conseguenza, quindi, è che i centri nazionali delle varie testate (Milano e Roma) ormai sono ingolfati. Così facendo si dà anche impulso alla difesa della propria onorabilità, perché in questo modo il soggetto affronterà minori spese di quelle che affronterebbe se dovesse spostarsi magari da Cuneo a Milano, o a Roma.

Anch'io, pertanto, chiedo ai relatori di illustrare le ragioni per le quali ritengono che l'emendamento 1.238 non debba avere il loro parere favorevole.

PRESIDENTE. Il senatore Malan accetta le firme dei senatori Legnini, Maritati e Longo, che si danno per acquisite.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento ha certamente una finalità positiva, ma la sua formulazione è abbastanza infelice. Si ritorna infatti ad una definizione totalmente generica. Si torna cioè a parlare genericamente di Internet mentre sinora abbiamo cercato di riferirci alle testate giornalistiche e alle relative edizioni sul Web.

Peraltro, voglio far presente che parliamo di prodotti editoriali ai sensi della legge n. 62 del 2001. In virtù di tale legge, ai prodotti editoriali si applica l'articolo 2 della legge sulla stampa, ossia le indicazioni obbligatorie che devono assistere lo stampato. Quindi, dire che non si sa da dove provengano e a chi siano riferibili significa proprio ricreare l'equivoco che si sta parlando di Internet. È ovvio che l'emendamento diventa equivoco, perché, se così non fosse, non vi sarebbe bisogno dello stesso, dal momento che ai prodotti editoriali diffusi telematicamente, da noi individuati, si applica l'articolo 2 della legge n. 47 del 1948, ai sensi del comma 3, articolo 1, della legge n. 62 del 2001. Quindi, c'è certezza di riferimento. Se inseriamo l'incertezza vuol dire che ci stiamo riferendo ad altri prodotti.

Così com'è, l'emendamento è troppo equivoco, per cui, per quanto esso sia ispirato da buone intenzioni, il voto del Gruppo dell'Italia dei Valori sarà contrario. *(Applausi del senatore Morando)*.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché ci sono richieste di intervento da parte di senatori appartenenti allo stesso Gruppo, vi chiedo di contenere l'ampiezza degli interventi.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo per un chiarimento. È stato bocciato l'emendamento 1.539, a firma dei senatori Vita e Zanda, tendente alla soppressione del comma 8. Vorrei chiedere ai relatori se il comma 8 è stato poi modificato, come gli stessi avevano convenuto, sopprimendo il primo periodo, o se invece il primo periodo vive ancora. Infatti, se esso dovesse essere stato mantenuto in questa seconda versione, lo considererei un fatto grave e contrario al testo che i relatori avevano fatto conoscere.

Quindi, chiedo scusa, ma ho bisogno di conoscere, anche per poter fare una valutazione dell'intero articolo, il contenuto del comma 8 dell'articolo al nostro esame.

PRESIDENTE. Mi sembra che questo punto sia preliminare. Invito dunque il relatore, senatore Berselli, a fornire un chiarimento al riguardo.

BERSELLI, relatore. Quanto riferito dal senatore Zanda è esatto. Vi era l'intesa a sopprimere la prima parte, mentre doveva essere riformulato il capoverso mantenendo l'ultima parte ed eliminando l'espressione «in ogni caso». Poiché questa era l'intesa, i relatori presenteranno un emendamento al riguardo, e così si risolvono tutti i problemi.

In merito alla questione sollevata sull'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, prendendo atto degli interventi svolti dai colleghi, ci rimettiamo all'Assemblea. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Chiedo, però, a tutti i senatori di contenere il dibattito.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, è vera la sua osservazione, cioè che stiamo lavorando come una Commissione, ma credo sia un peccato veniale, se riusciremo a licenziare norme che funzionano.

D'istinto, viene da votare favorevolmente all'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, di cui anch'io condivido pienamente l'ispirazione e la finalità. Vi è, però, qualche momento di perplessità. Innanzitutto, vi è l'espressione «se commessi attraverso Internet».

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, mi scusi se la interrompo, ma a questo punto occorre dare un minimo di ordine ai nostri lavori. Il senatore Zanda ha evidenziato un aspetto relativamente al comma 8 ed i relatori hanno risposto affermando che presenteranno un emendamento al riguardo. Quindi, chiedo che venga esaurita prima questa parte, e pertanto lascerei la parola ai senatori che desiderano intervenire su tale aspetto. Mi sembra che il senatore Caliendo abbia chiesto di intervenire al riguardo.

CALIENDO (PdL). Vorrei intervenire su entrambe le questioni.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Mi sembra che lei, signor Presidente, abbia suggerito di esaurire prima la questione legata all'emendamento 1.539. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Infatti, ho suggerito di svolgere prima gli interventi relativi a quel punto.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Io sto intervenendo sull'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan. Decida lei, signor Presidente, come si deve procedere, e noi ci regoleremo di conseguenza.

Possiamo intervenire sull'emendamento 1.238 oppure torniamo all'emendamento 1.539?

PRESIDENTE. Io vorrei che prima venisse definita la questione dell'emendamento 1.539.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). D'accordo, allora aspetto e chiederò la parola dopo.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, invito il senatore Malan a correggere il suo emendamento secondo la dizione che abbiamo già adottato. Vorrei un attimo di attenzione perché altrimenti esprimeremo un voto senza renderci conto di cosa stiamo votando. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari)*.

Noi abbiamo già distinto all'articolo 8 della legge sulla stampa due questioni, di cui la prima riguarda le testate giornalistiche che esistono nel nostro Paese, e abbiamo adottato la dizione «comprese le relative edizioni telematiche». Al comma 5, poc'anzi richiamato dal senatore Li Gotti, si fa riferimento al prodotto *online*, cioè alla testata giornalistica che è solo *on line*. Per quella non c'è reato a mezzo stampa, c'è solo l'obbligo di rettifica - lo abbiamo ripetuto tante volte - altrimenti avremmo dovuto cambiare l'intera legge sulla stampa.

Quindi, per le testate pubblicate solo *on line* c'è l'obbligo di rettifica *ex* comma 5 richiamato dal senatore Li Gotti, per le altre che abbiamo individuato, comprese le relative edizioni telematiche, e solo per queste può esserci il reato a mezzo stampa (dunque, per i nostri giornali quotidiani comprese le loro edizioni telematiche).

Quindi, l'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, o è modificato in questi termini, o altrimenti è inammissibile, perché vi è contrasto.

PRESIDENTE. Prima di procedere, vorrei dare un suggerimento.

Dal momento che i relatori presenteranno sul punto che ha sollevato il senatore Zanda un emendamento specifico, sarebbe opportuno affrontare quella parte di discussione quando l'emendamento sarà presentato. Ora invece concentriamoci sull'emendamento presentato dal senatore Malan. Pertanto, le restituisco la parola senatore Benedetti Valentini.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, concordo con quanto da lei testé proposto, e d'altra parte l'inserimento del discorso del senatore Caliendo era pertinente.

Come dicevo prima si è deciso di votare l'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, ma ci sono almeno due problemi. Il primo è relativo alla dicitura «attraverso Internet». In un disegno di legge dovremmo prevedere un concetto più ampio. Si potrebbe scrivere, cioè: «attraverso tutti i mezzi telematici o di comunicazione». Quando si predispone una norma *sub specie aeternitatis*, non sappiamo per quanto sarà vigente, anche perché gli strumenti cambiano. Pertanto, quella dicitura andrebbe messa meglio a punto.

Il secondo punto è ancor più delicato. Si vanno a mettere le mani su un principio sistematico quale la competenza territoriale con riferimento alla commissione del reato, oppure all'effetto dannoso che si produce per la commissione del reato. La vogliamo dire tutta? Stiamo sovvertendo un principio generale, e il principio generale è che si procede a carico del reo là dove il reato è commesso. Qui invece stiamo introducendo, per razionali e giuste questioni che ci sottopone il senatore Malan, il principio opposto, e cioè che procediamo là dove è il destinatario dell'azione lesiva. Quindi, stiamo incidendo sul sistema. Che cosa comporta questo? Può comportare diversi problemi, perché, ad esempio, se la persona offesa non è una ma sono due o tre, capire dove sia il foro competente - come comprenderete bene - suscita dei problemi procedurali di non lieve portata, che non è detto debbano dirimersi a favore dell'una o dell'altra località. Accade sovente che le persone offese siano una pluralità di soggetti e che risiedano in più luoghi.

Quindi, recependo lo spirito proposto dal senatore Malan nel suo emendamento, bisognerà lavorare ad una formula che renda effettivamente perseguibili i reati e tutelabile l'interesse protetto, ma bisogna accantonarlo per trovare appunto la formula che può funzionare, perché quella prevista sovviene ad un'esigenza, ma crea problemi aggiuntivi.

GIULIANO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (PdL). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.238.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Giuliano.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, preliminarmente ringrazio i colleghi perché abbiamo trasformato l'Aula in una mega Commissione giustizia, e ciò mi ha fatto ringiovanire. Di questo vi ringrazio. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Noiosterremo questo emendamento ma, anche se riconosciamo la validità e la fondatezza delle osservazioni sollevate dal senatore Benedetti Valentini, come detto poc'anzi per l'emendamento presentato dal senatore Bruno, andrebbe quanto meno riformulato in base alle osservazioni sollevate; crediamo però che la *ratio* in esso contenuta sia importantissima.

Colleghi, non ho partecipato ai lavori della Commissione e può darsi che mi sia sfuggito qualche passaggio; quindi, mi scuso fin d'ora se dirò cose che forse non sono del tutto esatte. Mi pare che il problema sia incentrato sulla stampa; secondo una vecchia cultura, le informazioni giravano sulla stampa. Adesso vediamo le testate *on line*, ma c'è tutto un altro settore che gira su Internet che è visto non da milioni ma - in alcuni casi - da miliardi di persone, che non è stampa.

Mi riferisco, ad esempio, a Wikipedia. Si tratta di un tipo assolutamente nuovo di enciclopedia, che viene consultata credo da tutti molte volte al giorno, che ha una platea mondiale - quindi non esageravo quando dicevo che si tratta di miliardi di persone - in cui ciascuno scrive. Vi suggerisco di fare un esperimento: digitate il vostro nome e verrà fuori il vostro *curriculum*, peraltro molto esaustivo. Ebbene, capiterà statisticamente a qualcuno di voi di trovare notizie inesatte o magari lesive. Magari c'è scritto - come è capitato a me - che Travaglio ha detto che la Corte dei conti mi aveva condannato al pagamento di una certa cifra, cosa mai vera. Provate a correggere quanto scritto. Provate - ripeto - a correggerlo. Wikipedia non si sa chi sia anche nella versione italiana. Non c'è nessuno che risponde. Provate ad inserire una correzione: c'è una mano misteriosa che *ad libitum* la cancellerà o la lascerà, a seconda della sua assoluta predisposizione. E se c'è una notizia lesiva nei vostri confronti non c'è verso di toglierla e voi non avete la minima idea su chi rivalervi.

Questo è il problema, senatore Li Gotti. Dobbiamo fare un salto culturale e affrontare anche questi temi, perché mi sembra che su una cosa siamo tutti d'accordo: che ciascun individuo abbia il diritto di difendere la propria reputazione. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. Questo almeno lasciatecelo.

Non capisco l'atteggiamento della sinistra, sempre prona a determinati poteri forti. Siete stati proni per anni al potere forte della magistratura politicizzata *(Commenti dal Gruppo PD)* e ne avete pagato duramente il fio. Oggi sembrate prona alla stampa, quella d'assalto, che comunque mi sembra che in molti casi non voglia la libertà di opinione, che non c'entra niente - come viene detto - né la libertà di stampa, ma la libertà di diffamare. Ebbene, credo che dobbiamo opporci alla libertà e all'arbitrio della diffamazione. Solo questo vogliamo. E ritengo che l'emendamento 1.238 vada proprio nel senso di dare a qualsiasi individuo almeno un punto di difesa contro questi giganteschi sistemi mediatici che sfuggono anche al controllo del singolo Stato perché sono ormai globalizzati. In questo modo - ripeto - si potrebbe introdurre una sia pur minima difesa.

Pertanto, voteremo convintamente a favore di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Ramponi)*.

BRUNO *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*. Signor Presidente, anch'io intervengo sull'emendamento 1.238 del senatore Malan in quanto penso che sulla questione sollevata dal senatore Zanda siamo tutti d'accordo. Abbiamo presentato un emendamento sulla presunzione di innocenza, figuriamoci se il solo rinvio a giudizio debba valere per i giornalisti. Immagino che se i relatori presenteranno un nuovo emendamento ci saranno anche i termini per la presentazione di eventuali subemendamenti. Lo dico riallacciandomi all'emendamento presentato dal senatore Malan, che solleva una questione. In generale, siamo abituati a pensare che la sede competente sia il luogo dove si consuma il reato, senza scendere nel dettaglio. Quindi, già questo pone un problema. Ma ve n'è un altro di cui le giuste questioni sollevate sull'emendamento 1.238 - a mio avviso - non tengono conto e che in altro momento abbiamo provato ad approfondire. È la questione delle cosiddette querele preventive (che qualcuno ha chiamato liti temerarie, confondendole in tal modo: ma pazienza).

Questo emendamento, però, non raccorda con il problema delle querele preventive, che spesso si fanno nei confronti della stampa per impedire di andare a guardare che cosa c'è in un determinato settore su un certo argomento, oggettivamente crea un qualcosa che cozza. L'emendamento affronta una questione, ma anch'esso - come d'altronde quello che presenteranno tra poco i relatori, forzando le procedure - necessita di un approfondimento.

Ha ragione chi chiede di riportare il provvedimento in Commissione. In questo modo tutto è talmente confuso che difficilmente regge l'impatto successivo, ossia l'applicazione di norme che consentano di assicurare una vita più tranquilla e più facile alla comunità nella quale viviamo. *(Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: Apl-FLI e PD).*

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, desidero intervenire su quell'emendamento 1.238, presentato dal senatore Malan, premettendo che condivido le perplessità e le osservazioni formulate dal senatore Caliendo, con particolare riferimento all'articolo 8, alle rettifiche, al comma 5 e a tutto quello che si è detto in materia di Internet e Web.

Peraltro, credo che questo emendamento, così come è stato scritto, vada riformulato completamente, per i motivi che adesso vi indicherò. Tale emendamento inizia dicendo: «Per i reati di cui alla presente legge, anche se commessi attraverso Internet, il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa». Questo significa che noi andremo a cambiare completamente tutte le norme sulla competenza previste dal sistema processuale civile per tutti i reati inclusi in questa legge, nella quale sono comprese anche le ingiurie, le offese ovviamente e la diffamazione ordinaria.

Allora vuol dire, così come esso è definito, che per questi reati il foro competente è il luogo di residenza della persona, punto e basta. Se è vera questa mia lettura, credo che debba essere rivista l'impostazione della prima parte, perché andrebbe fatto riferimento in maniera specifica alle fattispecie di reato sulle quali si vuole intervenire. L'inciso «anche se commessi» vuol dire infatti che ci sono reati commessi attraverso internet e tutti gli altri reati di ingiuria. Faccio un esempio. Se una ingiuria viene pronunciata a Palermo e l'ingiuriato è residente a Milano, il processo si fa a Milano, anche se il fatto si verifica in quel di Palermo. Credo, pertanto, che vadano precisati i passaggi sulle competenze processuali.

A questo punto, prendendo atto anche di questa situazione processuale in un certo senso complessa, forse sarebbe meglio accantonare anche questo emendamento. Facendo poi riferimento anche alle osservazioni del senatore Castelli, la soluzione migliore sarebbe quella di trasferire questo lavoro commissariale che si sta facendo in Aula alla sede propria, ossia la Commissione giustizia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE (PD). Come si fa lavorare in questo modo?

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, tutta questa discussione dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, la fondatezza della richiesta che all'inizio di questa seduta è stata avanzata dalla presidente Finocchiaro *(Applausi dal Gruppo PD)* e purtroppo respinta per un solo voto. Mi riferisco alla richiesta di reinvestire la Commissione giustizia di temi davvero delicati.

La prova è proprio l'emendamento del senatore Malan, che io stesso ho sottoscritto perché ne condivido il principio. Devo però dire che condivido anche moltissime obiezioni tecnico-giuridiche formulate, le quali hanno un fondamento. Naturalmente il *dominus* dell'emendamento è il senatore Malan, il quale eventualmente deve chiederne l'accantonamento.

Presidente, in relazione sia alla problematica sollevata dal presidente Zanda che alle numerose problematiche sollevate su questo emendamento, e ad altre ancora, la pregherei di valutare la possibilità - questa è la richiesta - di utilizzare i poteri che il Regolamento le affida al comma 11 dell'articolo 100, ossia di rimandare in Commissione anche un articolo e i relativi emendamenti, per evitare che si creino problemi come quelli a cui stiamo assistendo.

Mi rendo conto che assumere alle ore 20 di sera una decisione del genere è complicato; magari si può procedere all'accantonamento fino a domani mattina, e poi la Presidenza valuterà se e come utilizzare questo potere regolamentare, che esiste proprio per sopperire a difficoltà come quella a cui stiamo assistendo. *(Applausi del senatore Mercatali).*

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, ha sentito la discussione e la proposta di accantonamento: qual è la sua valutazione?

DELLA MONICA, relatrice. Signor Presidente, effettivamente l'emendamento 1.238 del senatore Malan presenta molte criticità: questa era la ragione per cui i relatori avevano espresso un invito al ritiro o, altrimenti, un parere contrario. Ci siamo resi conto, peraltro, attraverso la discussione avvenuta in Assemblea, che obiettivamente un problema sussiste, e lo dimostra anche l'aggiunta di firme da parte dei colleghi. Ma non c'è dubbio che l'inciso «anche se» finisce per spostare il foro di competenza per tutti i reati che non vengono commessi attraverso Internet, il che determina uno stravolgimento delle normali regole del processo.

Inoltre, anche a noi sembrano condivisibili le osservazioni che ha fatto il senatore Caliendo. Questo comporterebbe la necessità di un accantonamento dell'emendamento del senatore Malan, con una riformulazione da parte del proponente che tenga conto di questi elementi; diversamente, ci riportiamo al parere iniziale.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.238 è pertanto accantonato.

Passiamo ad affrontare la questione posta dal senatore Zanda. I relatori hanno formulato l'emendamento, che assume il numero 1.800.

Il testo è il seguente: «Al comma 1, lettera e), capoverso "Articolo 13", sopprimere il primo periodo del comma 8. Al secondo periodo sopprimere le parole "in ogni caso"». Questo è l'emendamento che hanno presentato i relatori. Si può procedere almeno su questo?

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, a questo punto il testo diventa poco chiaro. Bisogna esaminarlo con calma. Ci dia un termine per presentare eventuali subemendamenti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Caforio).*

BRUNO (Per il Terzo Polo: APL-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma parli nel microfono, senatore.

BRUNO (Per il Terzo Polo: APL-FLI). Signor Presidente, le chiedo scusa, ma ho un po' di abbassamento di voce. Le chiedo di conoscere i tempi per presentare i subemendamenti. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signor Presidente, io pensavo che la riformulazione del comma 8 riguardasse un altro punto: «dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale», con l'eliminazione della frase «per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari». Invece in questo caso sostanzialmente si afferma che verrebbe ad essere soppressa la prima parte dell'articolo, cioè «All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale (...)».

Vorrei però dire che nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, sia pure con riferimento ai funzionari pubblici o di enti pubblici, viene previsto l'obbligo per il pubblico ministero, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, di informare l'amministrazione pubblica o l'ente pubblico di quello che sta accadendo. Deciderà, poi, l'amministrazione pubblica se attivare o meno il procedimento disciplinare e come scandire i termini di quel procedimento, a seconda dell'ordinamento interno.

Personalmente, signor Presidente, non riesco a comprendere la ragione per la quale si debba assolutamente eliminare la prima parte del comma 8, invece, ad esempio, di riformularla, in sintonia con quanto già è previsto dalle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, sia

pur, ripeto, per i funzionari pubblici o similari, affermando che: «il pubblico ministero, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, informa il competente ordine professionale. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale». È chiaro che quel «in ogni caso» non serve, perché il termine «dispone» è onnicomprensivo, non concede discrezionalità al giudice, quindi per il giudice questo è un atto obbligato.

La riformulazione dei relatori personalmente non mi convince. Non è in sintonia con le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che pure vengono richiamate con riferimento all'obbligo di trasmettere la sentenza di condanna, cosa ad esempio non prevista per altri ordini professionali. Quindi delle due l'una: o si sopprime l'intero comma 8, adeguando la normativa per i giornalisti alla normativa di tutti gli altri ordini professionali, ovvero, nel caso in cui si voglia mutuare dalle disposizioni di attuazione la disciplina esistente per i funzionari pubblici, si ripeta quella disciplina affermando che vi è un obbligo di informazione dell'ordine professionale all'atto dell'esercizio dell'azione penale e di trasmissione della sentenza di condanna una volta che questa sia stata emessa.

MARITATI (PD). Continuiamo a fare un lavoro di Commissione.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, insisto per la mia versione.

Senatore Palma, lei ha ricordato una norma del codice di procedura penale che riguarda tutt'altra categoria di persone, i dipendenti della pubblica amministrazione. Ma non stiamo parlando di pubblica amministrazione. Trovo quindi, in una normativa di questo genere, che riguarda la diffamazione, assolutamente fuori luogo che l'ordine professionale debba essere informato all'atto della richiesta di rinvio a giudizio, mentre viceversa è corretto, e non mi scandalizza - pur se pleonastico, perché gli ordini hanno nel loro ordinamento le norme che prevedono l'intervento automatico in queste circostanze - il permanere della previsione dell'informazione dell'ordine in merito alla sentenza di condanna. Invece non mi sembra prevedibile in alcun modo, perché sarebbe anche totalmente estraneo allo spirito di questa norma, che l'informativa debba avvenire sulla richiesta di rinvio a giudizio. Quindi, insisto sulla versione che adesso i relatori hanno comunicato all'Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, è stata avanzata la richiesta di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. Credo si possa fare per domani mattina alle ore 9, così che ci sia un tempo sufficiente. Dopodiché è chiaro che dovremo accantonare anche questo emendamento.

Vista la situazione, penso si possa concludere: però con due considerazioni. Il senatore Legnini ha chiesto a noi di fare una riflessione - e di questo parlerò con il presidente Schifani - sul tema da lui sollevato in merito al Regolamento. Io invece mi permetto di rivolgere una richiesta di riflessione ai Gruppi parlamentari per valutare se su questa legge si possa andare avanti così. (*Commenti. Applausi del senatore Astore*). È una riflessione che io pongo, cioè se si possa andare avanti non avendo approvato ancora un articolo, lavorando in piena Assemblea come se fosse una Commissione. Questa è una mia valutazione e preoccupazione. (*Applausi del senatore Vimercati*).

RUTELLI (Per il Terzo Polo: APl-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, presidente Rutelli?

RUTELLI (Per il Terzo Polo: APl-FLI). Su questa sua comunicazione, per una brevissima notazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non volevo aprire un dibattito. Comunque, ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo: APl-FLI). Però, Presidente, mi permetta di lasciare agli atti dell'Assemblea che stiamo procedendo con una specie di non detto. Stiamo cioè predisponendo una legge, per me inconcepibile: è senza senso che si legiferi in materia di deontologia degli ordini professionali. È assurdo, ed io ho votato contro quegli emendamenti.

Vorrei dirle, signor Presidente, che come uno dei richiedenti dello scrutinio segreto sull'articolo 1, rifletterò assieme agli altri colleghi se non sia il caso di ritirare quella richiesta, perché reputo che non sia serio che l'Assemblea del Senato porti avanti il provvedimento, sapendo che poi verrebbe liquidato con il voto segreto sull'articolo 1. Io penso che qui ogni senatore, sulla definizione di questa norma di legge, debba prendersi le proprie responsabilità e, se andiamo a fare una legge indecorosa, è bene che venga bocciata a scrutinio palese. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*.

PRESIDENTE. A questo punto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 20,08)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

ARTICOLO 1 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Risposta e rettifiche)*. - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonea collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o

incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento dei danni*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8. La

pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO 1.507 (TESTO 2) E SEGUENTI

1.507 (testo 2)

[MALAN](#), [VITA](#) (*), [VIMERCATI](#) (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "non oltre" sostituire la parola: "due", con la seguente: "quattro";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché con gli accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica"».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

1.223

[BALBONI](#), [MUGNAI](#), [CALIENDO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.224

[D'ALIA](#), [MUGNAI](#), [CALIENDO](#)

Id. em. 1.223

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.528

[D'AMBROSIO](#), [MUGNAI](#), [CALIENDO](#)

Id. em. 1.223

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.529

[VITA](#), [CASSON](#), [MUGNAI](#), [CALIENDO](#)

Id. em. 1.223

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

1.450**BRUNO****Respinto**

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, dopo le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» inserire le seguenti: «e la pena del lavoro di pubblica utilità da tre mesi a un anno».

1.225**MALAN****Respinto**

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».

1.226**D'ALIA, MUGNAI, CALIENDO****Approvato**

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 2.

1.227**LI GOTTI, BUGNANO, PARDI, MUGNAI, CALIENDO****Id. em. 1.226**

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 2.

1.228**MALAN****Precluso**

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne riferite al medesimo articolo.».

1.530**VIMERCATI, VITA****Precluso**

Al comma 1, lettera e) nell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «è raddoppiata» con le seguenti «è aumentata della metà».

1.531**VITA****Respinto**

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.

1.532**CASSON****Ritirato**

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Se la persona condannata per il delitto di cui al comma 1, nei due anni successivi commette un altro reato della stessa indole, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. In caso di ulteriore condanna, consegue la medesima pena accessoria della interdizione da sei mesi ad un anno».

1.700**BALBONI, MUGNAI****V. testo 2**

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla

precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista o comunque dall'attività di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dell'attività di giornalista da uno a tre anni».

1.700 (testo 2)

[BALBONI, MUGNAI, CALIENDO](#)

V. testo 2 corretto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dell'attività di giornalista sei mesi a un anno».

1.700 (testo 2 corretto)

[BALBONI, MUGNAI, CALIENDO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 può conseguire, tenuto conto della gravità dei fatti, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da tre a sei mesi. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno».

1.229

[BALBONI, MUGNAI](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista o comunque dall'attività di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.».

1.230

[D'ALIA](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, sostituire le parole: «consegue altresì» con le seguenti: «può conseguire, tenuto conto della gravità dell'offesa».

1.231

[D'ALIA](#)

Accantonato

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.533

[VITA, VIMERCATI](#)

Accantonato

Al comma 1 lettera e) capoverso «Art. 13», al comma 4, sopprimere le parole da: «Se il colpevole commette un altro reato» fino alla fine del comma.

1.232

[D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-*bis*. La pena accessoria di cui al comma 4 non si applica qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8.».

1.534

[CASSON, VITA, FINOCCHIARO, MUGNAI, CALIENDO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sempre diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.233

[BALBONI, MUGNAI, CALIENDO](#)

Id. em. 1.534

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sempre diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.535

[CASSON, VITA, FINOCCHIARO, MUGNAI, CALIENDO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è altresì diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.234

[BALBONI, MUGNAI, CALIENDO](#)

Id. em. 1.535

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «è altresì diminuita» con le seguenti: «è diminuita fino a due terzi».

1.235

[LI GOTTI, PARDI](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica,».

1.235 (testo 2)

[LI GOTTI, PARDI, MUGNAI, CALIENDO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 6, sostituire le seguenti parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica,» con le seguenti: «comprese le relative edizioni telematiche»..

1.536

[ZANDA, CASSON, VITA, MUGNAI, CALIENDO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 57», sopprimere il terzo e il quarto comma.

1.537

[CASSON, VITA, FINOCCHIARO](#)

Assorbito

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

1.236

[CARUSO](#)

Assorbito

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

1.237

[D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 7, sostituire le parole: «La pena è aumentata fino alla metà» con le seguenti: «La pena è raddoppiata».

1.538

[DI GIOVAN PAOLO, MAGISTRELLI, MORRI](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 7, sostituire le parole: «La pena è aumentata fino alla metà» con le seguenti: «La pena è raddoppiata».

1.539

[ZANDA, VITA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 8.

1.800

I Relatori

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sopprimere il primo periodo del comma 8.

Al secondo periodo sopprimere le parole: «in ogni caso».

1.238

[MALAN \(*\)](#)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), nell'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per i reati di cui alla presente legge, anche se commessi attraverso Internet il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Longo, Giuliano, Legnini e Maritat

i